

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL' ABRUZZO – L' AQUILA**  
**RICORSO AI SENSI DELL' ART. 40 C.P.A.**

**CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104**  
**E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

^^^

**PER: LANNUTTI MARIANGELA** (C.F.: LNNMNG85D41E243A), nata a Guardiagrele il 01/04/1985 e residente a Gessopalena (CH) in Via Peligna n. 17 (66010), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER L' ABRUZZO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, in Via Buccio di Ranallo, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: DI PIETRANTONIO FRANCESCA**, elettivamente domiciliata in Traversa Falgioni n. 29 / B, (64021) Giulianova (TE);

^^^

**PER L' ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione

Abruzzo, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Dell'Avviso prot. n. 3232 del 04/04/2022 e del successivo prot. n. 3420 del 08/04/2022 con i quali il Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per l'Abruzzo ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale a decorrere dal giorno 27.04.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

#### **PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:**

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

L'odierna ricorrente è una docente che, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (**cf. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di partecipazione**).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la "*copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante*".

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte

*per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.*

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il

Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità (**Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022**):

1. Per i **posti comuni**, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.
2. Per i **posti di sostegno**, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i **posti comuni e di sostegno**, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione per la Regione Abruzzo, veniva convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 21.03.2022 (**cfr. doc. 4: Convocazione prova scritta**).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, alla ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta, in relazione alla quale la medesima otteneva il punteggio di 66,00/100.

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma “Concorsi e procedure selettive” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, la ricorrente poteva avere accesso all’elaborato svolto.

La docente non veniva difatti inserita all’interno dell’elenco dei candidati convocati per la prova orale (**cf. doc.ti 5 - 6: Avviso prot. n. 3232 del 04.04.2022; Avviso prot. n. 3420 del 08.04.2022**).

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati ed in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali o comunque non unicamente valide rispetto alle altre opzioni date, come si evince dai programmi di studio che i docenti sono stati chiamati a seguire per la preparazione alla suddetta prova.

Alla docente non è stato pertanto consentito l’espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell’Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata

corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette o nella coesistenza di più risposte considerate corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente.

Si rappresenta che la ricorrente, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento per la propria classe di concorso, otteneva il punteggio pari a 66,00/100 e dunque, per soli 4,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha considerato come giuste risposte invece errate o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette .

Con la pubblicazione dei "**Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta**" in relazione alla classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, il Ministero dell'Istruzione ha così previsto: *"In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A022 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste: a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, anche in relazione al rapporto tra la letteratura italiana e le più importanti letterature straniere, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi sintattica e morfologica, conformemente al programma. b) 9 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi in maniera proporzionale quesiti di Storia antica, dell'alto e del basso*

*Medioevo, dell'età moderna, dell'Ottocento, del Novecento e della contemporaneità per quanto attiene alla conoscenza dei riferimenti alle istituzioni sovranazionali e dei temi di educazione civica. Attraverso i quesiti il candidato è sollecitato a collocare gli eventi nella corretta successione cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento ed è posto nella condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave della storiografia.*

*c) 9 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. I quesiti sono stati concepiti in una prospettiva tesa a valorizzare anche la progettazione interdisciplinare, al fine di accertare il possesso di conoscenze e di competenze adeguate rispetto ai contenuti della disciplina, ai suoi fondamenti epistemologici, alle teorie più recenti e agli aggiornamenti significativi sul piano delle metodologie didattiche disciplinari, con riferimento ai nuclei tematici indicati dal programma concorsuale, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida vigenti. Nella selezione delle risposte ai questi, il candidato è quindi chiamato a esercitare le proprie competenze anche attraverso la capacità di connessione tra i contenuti dei singoli nuclei tematici. I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà. I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte. Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di*

competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2. I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all' accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1". (cfr. doc. 7: Quadri di riferimento A022).

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito alla ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

A titolo esemplificativo si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 32), 41), 21), 10), 37) e 3) per i motivi di seguito esposti.

#### 1. QUESITO N. 32:

##### DOMANDA 32

"Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato".

Quale funzione svolge la congiunzione *ebbene*?

a	Esplicativa	
b	Avversativa	X
c	Disgiuntiva	
*d	Conclusiva	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “*Avversativa*”, mentre veniva considerata corretta quella “*Conclusiva*”.

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, **risulta essere altresì esatta anche la risposta “Avversativa”**.

In genere la congiunzione “*ebbene*” ha funzione conclusiva.

Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l’ambito, fornendo una frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione “*ebbene*” assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione “*ma*”.

La frase ha senso logico pertanto come avversativa.

Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel *dizionario Disc Dizionario italiano* (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore): la congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.

Inoltre, il Grande Dizionario della Lingua Italiana (di Salvatore Battaglia – Unione Tipografico – Editrice Torinese), al punto 4 tra i significati di *ebbene*, riporta la congiunzione avversativa *eppure* (cfr. doc. 8: Estratti Manuali).

Allo stesso modo, in relazione al quesito contestato, si sono espressi Professori esperti nella materia in oggetto, i quali hanno confermato quanto in tale sede dedotto.

In particolare, il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Cagliari, nella perizia rilasciata in relazione al succitato quesito, si è così espresso: “[...] è altrettanto ovvio che nell’esempio “*Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato*”, la specifica mansione rivestita da “*ebbene*” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell’esempio proposto nel test, si è di fronte a un “*ebbene*” con valore

*prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l’enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: \*\*Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” (cfr. doc. 9: Perizia Prof. Arcangeli).*

Ciò è stato altresì confermato dal Prof. Serianni - ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università “La Sapienza” -, dal Prof. Coletti – Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l'Università di Genova, dal Prof. De Blasi – professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal Prof. Banfi – professore ordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Accademico corrispondente della Crusca – e dal Prof. Avolio, ordinario presso l'Università degli Studi di L'Aquila nella materia di “Linguistica Italiana” (cfr. doc.ti 10 - 13: Consulenza Prof. Serianni; Parere Prof. Coletti; Parere Prof. De Blasi; Parere Prof. Banfi; Parere Prof. Avolio).

Ciò è stato avvalorato dal Prof. De Blasi, accademico della crusca e linguista presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” il quale, nella consulenza linguistica resa in relazione al predetto quesito, si è così espresso: *“In merito alla domanda n.[...] affermo che il valore di “ebbene” va qui valutato in rapporto alla funzione svolta nello specifico contesto esemplificato (“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”). Secondo il mio parere, in questo caso il valore di “ebbene” è compatibile con una funzione avversativa. La conferma si può ottenere attraverso una sostituzione: se in luogo di “ebbene” si inserisse un “ma”, il senso complessivo della frase non subirebbe variazioni”.*

## 2. QUESITO N. 41:

### DOMANDA 41

"Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana".

Quale delle affermazioni seguenti è corretta relativamente all'uso del gerundio in questo periodo?

*a	È corretto, perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata	
b	È corretto perché il gerundio è usato in modo impersonale	
c	È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata	x
d	È errato perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata	

Punteggio: 0,00

In questo quesito, le risposte potenzialmente esatte sono due: oltre all'opzione indicata come giusta ("*È corretto, perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata*"), risulta corretta anche l'opzione "*È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata*".

In genere, il gerundio esprime un'azione ponendola in relazione con il verbo della frase principale; si usa il tempo presente, quando il gerundio indica un'azione contemporanea a quella espressa nella principale.

Nel periodo proposto, la *consecutio temporum* colloca su un piano di contemporaneità la proposizione principale e la subordinata implicita che, proprio per questo, è stata correttamente resa col gerundio presente.

Di conseguenza, l'opzione "*È corretto perché esprime contemporaneità...*" non può essere considerata errata.

Di seguito il parere di esperti linguisti consultati in merito al quesito in esame e testi a corredo (cfr. **doc.ti 14 - 15: Perizia Prof. Arcangeli; Estratto Trifone-Palermo**):

- **Prof. Nicola De Blasi**
- **Prof. Nicola Grandi**
- **Prof. Massimo Arcangeli**
- **Grammatica italiana di base, di Trifone-Palermo, Zanichelli**

## 1. Prof. Nicola De Blasi

L'opzione relativa alla "contemporaneità" risulta corretta anche secondo il **Prof. Nicola De Blasi**, Accademico della Crusca, Professore di Storia della lingua italiana nell'Università di Napoli "Federico II", il quale si esprime in merito dicendo:

*"[...] Per quanto riguarda l'uso del gerundio, rilevo che il gerundio in questo periodo è usato correttamente sia perché esprime la contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata, sia perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata. Pertanto, in riferimento al caso specifico di questo quesito, l'affermazione contrassegnata come [a] e l'affermazione contrassegnata come [d] sono entrambe corrette."*

Si riporta di seguito il testo della mail ricevuta.

deblasi@unina.it

11/5/2022 10:06

### Consulenza Linguistica - Gerundio

A myriam.latronico@libero.it Copia nicola.deblasi@unina.it • mariangelalannutti85@gmail.com • Elena lacone <iaconeelena94@gmail.com>

Il parere qui espresso si riferisce al quesito riportato qui di seguito.

"Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana"

Quale delle affermazioni seguenti è corretta relativamente all'uso del gerundio in questo periodo?

- a. È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata
- b. È corretto perché il gerundio è usato in modo impersonale
- c. È errato perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata
- d. È corretto, perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata

Parere

In merito a tale quesito osservo che il periodo "Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana" è sicuramente corretto. Tale valutazione di correttezza è determinata dalla correttezza di diversi elementi (sintattici, morfologici, lessicali). Per quanto riguarda l'uso del gerundio, rilevo che il gerundio in questo periodo è usato correttamente sia perché esprime la contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata, sia perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata. Pertanto, in riferimento al caso specifico di questo quesito, l'affermazione contrassegnata come [a] e l'affermazione contrassegnata come [d] sono entrambe corrette.

In fede

Nicola De Blasi

Nicola De Blasi  
Accademico della Crusca  
Professore di Storia della lingua italiana  
Dipartimento di Studi umanistici  
Via porta di Massa, 1  
80133 Napoli

## 2. Prof. Nicola Grandi

Anche il Prof. Nicola Grandi, docente di linguistica generale , sociolinguistica e tipologia linguistica presso il “Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell' Università di Bologna”, contattato per un parere in merito, ritiene che il quesito sia mal posto e che le due alternative in esame non si escludono.

Di seguito il parere ricevuto via mail:

### R: Consulenza linguistica - gerundio



Nicola Grandi <nicola.grandi@unibo.it>

(nicola.grandi@unibo.it) 10/5/2022 21:35 ★

NG

A Mariangela Lannutti Copia iaconeelena94@gmail.com, myriam.latronico@libero.it

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Elimina Altro ▼

Gentilissima,  
vedendo l'allegato ho capito di cosa si tratta. Ho seguito la vicenda, vergognosa; e sono travolto, letteralmente, da mail che chiedono un parere su singoli quesiti. Purtroppo i miei attuali incarichi istituzionali mi impediscono di dedicare il tempo necessario a sostenere la Vostra causa, che ritengo giustissima.  
Nel caso specifico, posso solo limitarmi a un parere 'al volo': le alternative proposte dal quesito sono mal poste, perché mescolano criteri formali (es. stesso soggetto) con criteri 'semantici' (in senso lato, es. contemporaneità tra le due azioni). Le due alternative, per me, non si escludono: il gerundio indica sia un'azione contemporanea (perché è presente), sia che il soggetto è lo stesso (questa mi pare la precondizione per usare il gerundio).  
Quindi sì, credo abbiate ragione e il quesito è mal posto perché le alternative rimandano a livelli diversi della lingua e quindi non si escludono.  
Mi scuso, ma al momento non posso fare di più.  
Con la massima vicinanza,  
Nicola Grandi

Prof. Nicola Grandi  
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica  
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
Via Zamboni, 32  
40126 Bologna  
Tel. Direzione +39 051 2098531  
Tel Studio +39 051 2098567  
<https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.grandi>  
<https://site.unibo.it/univers-ita/it>  
<https://www.linguisticamente.org/>

## 3. Prof. Massimo Arcangeli

Tale posizione è sostenuta anche dal linguista **Massimo Arcangeli**, come si evince dalla perizia allegata in atti, in relazione alla quale si è così espresso: “[...] *Le due possibilità di scelta sono in definitiva equivalenti, e lo sono perché il caso di specie le rende “indifferenti”*”.

### 3. QUESITO N. 21:

#### DOMANDA 21

“Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio”.

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Ausiliare	
b	Fraseologica	
*c	Causativa	
d	Servile	x

Punteggio: 0,00

Per tale quesito il sistema contrassegna come corretta la risposta *c* (“causativa”), tuttavia sussistono alcune criticità che minano l’assoluta univocità di detta opzione di risposta. Tali aspetti riguardano: la riconducibilità del valore causativo del verbo *fare* sia alla funzione servile sia a quella fraseologica; la formulazione del quesito, che interroga la candidata sulla funzione del verbo *fare* e non sul tipo di costruzione in cui è utilizzato.

Innanzitutto, il quesito e le opzioni di risposta così formulati non tengono conto del fatto che la dottrina riconduce il valore causativo del verbo *fare* talora alla categoria dei verbi servili, talora alla categoria dei verbi fraseologici. L’opzione *d* (“servile”) indicata dalla candidata non può essere considerata errata, come si evince dal fatto che Trifone-Palermo (in allegato) ricomprende il verbo *fare* seguito da verbi con l’infinito e relativo valore causativo alla più ampia categoria dei verbi servili. Si tenga presente che “verbi modali” (dicitura utilizzata da Trifone-Palermo) e “verbi servili” indicano la medesima categoria ( cfr. Serianni, *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*, 1996 p. 255, in allegato). La candidata, a cui l’Amministrazione non ha fornito alcuna bibliografia di riferimento, sostiene tale scuola di pensiero in quanto nel caso specifico (“non ci faranno venire”) il verbo *fare* è

evidentemente di servizio all'infinito *venire* e ne specifica una particolare modalità dell'azione che non riguarda la causa del "venire (a suonare)", ma la possibilità che essa venga o non venga eseguita da "noi". Ciò è verificabile attraverso la sostituzione dell'espressione originale con il verbo servile *potere*, la quale non comporta sul piano semantico alcuno scostamento di significato: «se insistiamo a tenere il volume così alto, non potremo venire più a suonare in questo spazio». Anche se il soggetto del verbo servile cambia ("non faranno", "non potremo"), la sostituzione è ammissibile perché il soggetto logico dell'infinito *venire* (noi) non cambia. Inoltre, il cambiamento di soggetto del verbo servile non inficia il significato della frase originale in quanto, come verrà dimostrato di seguito, in realtà al soggetto di "(non) faranno" non è attribuibile un reale ruolo causativo rispetto all'azione "venire".

A complicare il quadro sopra delineato, è il fatto che, secondo alcuni manuali, il verbo *fare* in unione a verbi all'infinito e con valore causativo sia da ricondurre alla funzione fraseologica ovvero i verbi causativi costituirebbero una sottocategoria dei verbi fraseologici. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole:

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, *Con metodo. Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un'adeguata competenza comunicativa*.
- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano 2014
- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019
- R. Zordan, *Datti una regola*, Milano 2012

In altre parole, la dottrina non è unanime nello stabilire la funzione dal verbo *fare* con valore causativo. Quello che è certo è che, a seconda delle fonti, sia l'opzione *servile* sia l'opzione *fraseologica* possono ricomprendere l'opzione *causativa*, pertanto né l'opzione *servile* né l'opzione *fraseologica* possono essere considerate risposte errate. Questo fatto mina i requisiti di certezza ed univocità della soluzione

che l'Amministrazione somministrante i quiz a risposta multipla (T.A.R. Lombardia Milano sez.I, 29 luglio 2011, n.2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591) deve garantire.

Inoltre, non può neppure essere sostenuto in modo inequivocabile che, in ogni caso, "funzione causativa" rappresenti un'opzione di risposta più precisa rispetto a "funzione servile" e "funzione fraseologica". Ciò che può essere considerato certamente causativo è la costruzione della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" (verbo *fare* seguito da verbo all'infinito), ma non la funzione svolta dalla costruzione medesima: infatti, sul piano semantico, il valore causativo della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" è quantomeno da dimostrare.

La costruzione causativa è tipica della lingua italiana ma, come rileva lo studioso Raffaele Simone, quest'ultima «tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative». Non a caso, vengono individuate tre tipologie di costruzioni causative, le prime dette «false causative», le seconde definite «casi di significato ambiguo» e solamente le terze riconosciute come «'vere' causative» (Simone 2010, p. 193).

Secondo lo studioso, affinché una costruzione possa definirsi realmente causativa devono essere presenti due agenti, l'Iniziatore (soggetto del verbo *fare*) e l'Esecutore (soggetto logico dell'infinito retto dal verbo *fare*), i quali intrattengono un rapporto di natura imperativa e gerarchica: l'Iniziatore esercita una forza causativa tale da indurre l'Esecutore a compiere un'azione sulla quale quest'ultimo non ha alcuna responsabilità o potere decisionale (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) «l'imperatore fece costruire una flotta ai marinai» e (29) «il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto» si evince che l'Iniziatore (imperatore, comandante) ha un grado elevato di controllo sull'Esecutore ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga), mentre l'Esecutore non ha alcun potere causale dell'azione ma è colui che la esegue (costruisce, sposta).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel caso specifico, la costruzione "non ci faranno venire (più a suonare)", dato che l'Iniziatore (loro) non esercita un potere che

causa l'emissione di un comportamento da parte dell'Esecutore, ma piuttosto fa in modo che l'Esecutore (noi) consegua o non consegua un dato fine (venire a suonare ancora in un certo spazio). In altre parole, l'Esecutore non è un vero esecutore, ma piuttosto un beneficiario dell'azione dell'Iniziatore (Simone-Cerbasi 2001, p. 458). Inoltre, l'Esecutore esercita un certo potere causale sull'ottenimento o non ottenimento del beneficio («se insistiamo a tenere il volume così alto [...] »), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette. Questi aspetti riconducono “non ci faranno venire (più a suonare)” alla casistica delle false causative, per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) «la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta», (21b) «la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote», (21c) «fatemi avere notizie» e (22d) «mi fai lavare le mani?» (Simone 2010, p. 193 e Simone-Cerbasi 2001 p. 458).

Inoltre, secondo Simone, un'altra caratteristica delle false causative è che la combinazione del verbo *fare* unito a verbi all'infinito serve a rendere transitivi verbi originariamente intransitivi, si vedano gli esempi (23) «hanno finalmente fatto partire [transitivo] il treno» e (24) «a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?» (Simone 2010, p.193). La costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)” rispetta anche tale caratteristica, dato che il verbo *venire*, normalmente intransitivo, diventa transitivo dotato di complemento oggetto diretto (“ci”, cioè “noi”).

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l'Iniziatore in “non ci faranno venire (più a suonare in questo spazio)” non è identificabile con certezza. Potrebbe essere un soggetto personale “loro, essi” (i gestori dello spazio?), ma è il caso di notare che il verbo (*non ci*) *faranno* può essere interpretato anche come un costrutto verbale impersonale alla terza persona plurale ovvero un verbo senza un riferimento specifico a chi o cosa sia il soggetto di (*non*) *faranno* e il cui scopo è indicare una situazione di permesso e divieto. In altre parole, per il caso specifico la lingua italiana permette persino di escludere del tutto l'esistenza di un Iniziatore con potere causale.

In conclusione, il quesito pone davanti alla candidata una struttura solo formalmente causativa, in cui: l'Iniziatore, qualora ipotizzato, non ha un reale ruolo causativo e non è necessario che lo abbia; la presenza dell'Iniziatore non è appurabile e non è necessaria a determinare l'azione dell'Esecutore.

Dal momento che: (i) il valore causativo del verbo *fare* può essere, in base alla scuola di pensiero, ricondotto alla funzione servile o alla funzione fraseologica; (ii) il quesito riguarda non il tipo di costruzione, ma la funzione del verbo *fare*; (iii) non risulta che tale funzione sia realmente causativa; la candidata ritiene che la mancata attribuzione del punteggio per la risposta indicata (d), "servile", sia da imputarsi esclusivamente all'Amministrazione che ha prodotto e somministrato la prova.

**ALLEGATI (cfr. doc. 16: Estratti Manuali grammatica lingua italiana):**

- Trifone P.-M. Palermo, *La grammatica italiana di base*, Bologna 2014, p. 79.
- Serianni, *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*, 1996 p. 255.
- Simone R.-Cerbasi D., *Types and diachronic evolution of romance causative constructions* in «Romanische Forschungen», CXIII 4/2001, pp. 441-473.
- Simone R. (a cura di), voce *Causativa, costruzione* in «Enciclopedia dell'Italiano», Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 2010, pp. 192-194.

Sul valore causativo verbo *fare* ricondotto alla funzione fraseologica:

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, *Con metodo. Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un'adeguata competenza comunicativa*.
- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano 2014

- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019
- R. Zordan, *Datti una regola*, Milano 2012

#### 4. QUESITO N. 3:

##### DOMANDA 3

Quale fra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?

a	Il Consiglio di sicurezza	
*b	La Commissione	
c	L'Assemblea generale	
d	Il Consiglio economico e sociale	X

Punteggio: 0,00

Nella domanda "**Quale tra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?**" sono esatte tutte le opzioni, infatti l'ONU possiede ben 6 Commissioni, che si riepilogano qui in elenco.

**1a Commissione.** *Disarmo e sicurezza internazionale (DISEC).* Si occupa del disarmo, delle sfide globali e delle minacce alla pace che colpiscono la comunità internazionale e cerca soluzioni alle sfide che minano la sicurezza internazionale. Si interessa di tutto quanto interessa: (i) il disarmo e le questioni di sicurezza internazionale nell'ambito della Carta dell'ONU o dei poteri e funzioni di ogni altro organo dell'ONU; (ii) i principi generali della cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché dei principi che governano il disarmo e la regolamentazione degli armamenti; (iii) la promozione di accordi e misure di cooperazione volti a rafforzare la pace con la riduzione degli armamenti. Lavora in stretta collaborazione con la Commissione per il Disarmo dell'ONU e la Conferenza

sul Disarmo con sede a Ginevra. È l'unica commissione dell'Assemblea generale che ha diritto alla registrazione scritta degli interventi.

**2a Commissione.** *Questioni economiche e finanziarie (ECOFIN).* Si occupa della crescita economica e sviluppo; del finanziamento per lo sviluppo e sviluppo sostenibile; degli insediamenti umani; della globalizzazione e interdipendenza; dello sradicamento della povertà; delle attività operative per lo sviluppo; dello sviluppo dell'agricoltura, sicurezza alimentare e nutrizione; delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo; e del partenariato globale. Si interessa anche delle questioni relative a gruppi di paesi in situazioni speciali, come la sovranità sulle loro risorse naturali del popolo palestinese e della popolazione araba nel Golan siriano. Nella 72<sup>a</sup> sessione, questa commissione ha preso provvedimenti su 43 progetti di proposte e si è impegnata ad aggiornare i suoi metodi di lavoro e le sue pratiche al fine di migliorare la qualità dei dibattiti e l'impatto delle deliberazioni e decisioni. Gli incontri formali di questo Comitato sono trasmessi in diretta sul sito Web TV dell'ONU. Gli incontri passati della sessione sono disponibili nei suoi archivi video.

**3a Commissione.** *Questioni sociali, culturali e umanitarie (SOCHUM).* Si occupa i temi relativi a questioni sociali, umanitarie e ai diritti umani di tutte le persone nel mondo. Si concentra sull'esame dei conflitti intorno ai diritti umani, comprese le relazioni sulle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani, degli esperti indipendenti e dei presidenti di gruppi di lavoro, come richiesto dal Consiglio dei diritti umani. Discute anche i temi relativi al progresso delle donne, alla protezione dei bambini, alle questioni indigene, al trattamento dei rifugiati, alla promozione delle libertà fondamentali attraverso l'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale, il diritto all'autodeterminazione, le questioni importanti per lo sviluppo sociale e i problemi relativi alla gioventù, alla famiglia, all'invecchiamento, alle persone con disabilità, alla prevenzione della criminalità, alla giustizia criminale e al controllo internazionale delle droghe. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Gli incontri passati sono disponibili nei suoi archivi video.

**4a Commissione.** *Politiche speciali e decolonizzazione (SPECPOL).* Questa commissione si occupa di un'ampia gamma di questioni riguardanti la decolonizzazione, gli effetti delle radiazioni atomiche, le questioni relative alle informazioni, la revisione della gestione delle operazioni di mantenimento della pace e delle missioni politiche speciali, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti e il lavoro tra i rifugiati palestinesi nel medio Oriente (UNRWA), il rapporto del comitato speciale sulle politiche d'Israele e la cooperazione internazionale negli usi pacifici dello spazio. Si interessa inoltre di temi come l'assistenza all'azione antimine e le Università per la pace biennale e triennale. Le sue riunioni ufficiali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Le informazioni del passato sono disponibili nei suoi archivi video.

**5a Commissione.** *Amministrazione e bilancio.* Sulla base delle sue relazioni, l'Assemblea Generale considera e approva il bilancio dell'ONU in conformità con la Carta dell'ONU. E' l'Assemblea che esamina e approva gli accordi finanziari e di bilancio con agenzie specializzate e formula raccomandazioni alle agenzie interessate. Per questo motivo, la quinta Commissione si riunisce durante le sessioni dell'Assemblea Generale (da settembre a dicembre), durante la sessione di marzo e in maggio per occuparsi degli aspetti amministrativi e di bilancio delle Forze ONU per mantenere la Pace. Questa Commissione si interessa anche delle questioni urgenti relative al finanziamento di una missione di pace autorizzata dal Consiglio di sicurezza in una qualsiasi delle sue sessioni.

**6a Commissione.** *Affari legali.* Questa commissione è l'ambito principale per l'esame delle questioni giuridiche dell'Assemblea generale. È suo compito promuovere la causa della giustizia nel mondo, porre rimedio al genocidio, ai crimini di guerra e contro l'umanità, e creare norme giurisdizionali universalmente riconosciute per garantire che tali crimini e atrocità siano investigati, perseguiti e puniti. Tutti gli Stati membri dell'ONU hanno diritto a una rappresentanza in questa commissione per essere una delle principali commissioni dell'Assemblea Generale. Gli Stati membri possono inoltre assegnarvi comitati consulenti, consulenti tecnici,

esperti o persone di status analogo. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU. I video di archivio sono anche disponibili su una pagina dedicata alla Commissione e forniscono collegamenti a siti Web correlati su questioni legali: Raccolta di estratti di risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e Scadenze per la presentazione di commenti e osservazioni (2018-2020).

**Alla luce di questi dati si evince che la domanda dovesse essere posta in maniera differente, ad esempio “Quale tra i seguenti NON è UN organo principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?”**

**Fonti:** <https://www.jpjic-jp.org/a/le-6-commissione-principali-dell-assemblea-generale-onu>

<https://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml> (sito ufficiale ONU).

#### 5. QUESITO N. 10:

#### DOMANDA 10

Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?

*a	<i>Una questione privata</i> di Beppe Fenoglio	
b	<i>Dialoghi con Leucò</i> di Cesare Pavese	
c	<i>La ragazza di Bube</i> di Carlo Cassola	X
d	<i>Menzogna e sortilegio</i> di Elsa Morante	

**Punteggio: 0,00**

**In questo quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere corretta anche quella fornita da parte ricorrente.**

Anche il romanzo intitolato “*La ragazza di Bube*” di Carlo Cassola, infatti, è notoriamente considerato come un romanzo "resistenziale".

Si veda, al proposito, la bibliografia di riferimento (**cf. doc. 17: Fonti di riferimento**):

- 1) Carrattieri M.-Flores M. (a cura di), *Letteratura e Resistenza in La Resistenza in Italia. Storia, memoria, storiografia*, Firenze 2018:

Nei primi anni Sessanta, vengono pubblicati tre romanzi che segnano una svolta notevole rispetto alla tradizione neorealista del dopoguerra: *La ragazza di Bube* di Carlo Cassola (1960), *Una questione privata* di Beppe Fenoglio (pubblicato postumo nel 1965) e *I piccoli maestri* di Luigi Meneghello (1964). Le tre opere hanno in comune l'aspirazione a leggere la Resistenza in termini spregiudicati, politicamente e ideologicamente impietosi, ponendo un'attenzione maggiore alle componenti esistenziali e all'imprevedibilità degli eventi. Si

- 2) Introduzione di Geno Pampaloni a *La ragazza di Bube*, BUR, Milano, 1980:

di una vicenda reale. I protagonisti, la Mara e il Bube del romanzo, furono individuati, ritrovati, interrogati; dalla loro biografia si risalì a ricostruire gli episodi di cronaca che stanno al centro del racconto, e a riaprire il libro della Resistenza, con le luci e le ombre di quel momento esaltante di liberazione e riscossa popolare, che aveva peraltro assunto anche caratteri di guerra civile.

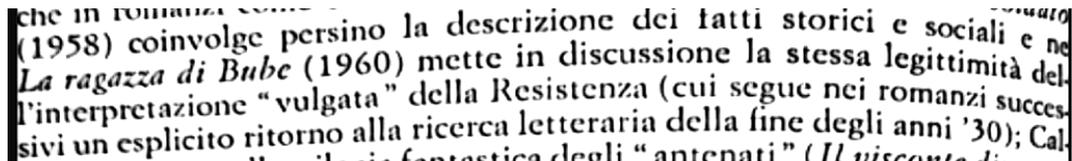
- 3) Giuliano Manacorda in *Storia della letteratura italiana contemporanea (1945- 1960)*, Editori Riuniti, prima edizione 1967:

Ma lo sforzo maggiore di fare il romanzo sui personaggi della lotta partigiana parve dovesse venire con *La ragazza di Bube* (Einaudi, 1959), e invece Cassola non poté darcene che il versante delusorio e sconfitto, l'aspetto patologico, rientrando infine, dopo una parte più problematica e viva, nelle due sue principali direzioni di lavoro, quella della polemica anticomunista e, soprattutto, quella della risoluzione in chiave domestica degli eventi storici. Non già, si vuol dire, che le ragioni del sacrificio della ragazza decisa ad attendere Bube fino alla sua liberazione non possano essere cosa plausibile come principio morale o come fatto storico, ma che è sintomatico come in Cassola le vicende di coloro che crederono di far grandi cose (e poco conta che poi nel romanzo le continuino sbagliando) si riducano infine ad un lento stillicidio di giorni di attesa; il romanzo che poteva darci il dramma della generazione che aveva combattuto derivando dalla lotta anche tutti gli squilibri che potevano esserle connessi, si risolve nella esemplificazione più cassoliana possibile della rinuncia alla storia, del buon diritto della vita semplice e virtuosa; ed esattamente entro questi termini appare opera convincente e commossa.

<sup>1</sup> *Scrittori e popolo*, cit., p. 381.

4) Approfondimento reperibile online sul sito della Treccani  
[https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua\\_e\\_letteratura/SCRITTURA\\_MEMORIA\\_02\\_lezione.pdf](https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/SCRITTURA_MEMORIA_02_lezione.pdf) ;

5) Alberto Asor Rosa, in *Storia e antologia della letteratura italiana – sintesi di storia della letteratura italiana*, La Nuova Italia:



che in romanzo (1958) coinvolge persino la descrizione dei fatti storici e sociali e ne  
*La ragazza di Bube* (1960) mette in discussione la stessa legittimità dell'  
l'interpretazione "vulgata" della Resistenza (cui segue nei romanzi succes-  
sivi un esplicito ritorno alla ricerca letteraria della fine degli anni '30); Cal-

6) Approfondimento Rai Cultura, a cura Giulio Ferroni :  
<https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Scrivere-la-Resistenza-Carlo-Cassola-8641e4e7-6d83-4059-9466-555e342912f0.html>;

7) Bibliografia consigliata sul sito Reistenzaitaliana.it:  
<http://www.storiaxisecolo.it/bibliografia/bibliografiarexislett.htm>;

8) Parere perizia resa dal Professore Massimo Arcangeli, che su Facebook scrive (cfr. [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10159194341602773&id=667232772](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159194341602773&id=667232772)):  
<<Ma come si fa a porre un quesito del genere? Bene, se si fosse chiesto "Quale di questi romanzi è ambientato al tempo della guerra partigiana?", malissimo se si chiede "Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?" (domanda che pare ricalcata, ed è tutto dire, sulla voce wikipediana "Una questione privata (Fenoglio)": "Il libro tratta un tema caro a Fenoglio, ovvero la guerra partigiana negli anni finali della seconda guerra mondiale", [https://it.wikipedia.org/.../Una\\_questione\\_privata...](https://it.wikipedia.org/.../Una_questione_privata...)). Questi non sono semplicemente ignoranti, perché "La ragazza di Bube" è notoriamente un romanzo "resistenziale" (non sto nemmeno a ricordare le aspre critiche piovute al tempo su Cassola, accusato di diffamare la Resistenza sia in quel romanzo, da taluni considerato anzi come il culmine del filone partigiano, subito dopo abbandonato, sia in "Fausto e

Anna"). Questi devono pagare i danni provocati alle migliaia di insegnanti truffati da un concorso che è una vera ignominia>> (cfr. doc. 18: Perizia Prof. Arcangeli).

## 6. QUESITO N. 37:

### DOMANDA 37

Quale fra le seguenti opzioni è l'affermazione corretta?

a	Il 15 maggio 1949, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele	
*b	Il 15 maggio 1948, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono	
c	Il 15 maggio 1949, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono	
d	Il 15 maggio 1948, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele	X

Punteggio: 0,00

In questo caso, per la domanda “Quale fra le seguenti opzioni è l'affermazione corretta?” non sussiste alcuna affermazione corretta, in quanto ognuna delle opzioni riporta la data sbagliata (15 maggio).

Infatti, come si evince dalle fonti allegate in atti, lo Stato d'Israele è stato proclamato il **14 maggio** (1948) (cfr. doc. 19: Documentazione Stato di Israele).

**Data l'assenza di un'affermazione corretta, si richiede l'annullamento del quesito ovvero l'attribuzione di 2 punti per la risposta data dal candidato.**

Sulla base di quanto esposto, appare dunque evidente come l'Amministrazione resistente abbia articolato i quesiti in aperta violazione di

legge, contemplando risposte che non trovano conforto nei manuali di riferimento.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno**; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle

*procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".*

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo risposte non corrette o più risposte corrette, che hanno impedito la corretta valutazione della prova della docente.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *"Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne*

*consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)" (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).*

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle risposte individuate come corrette, vizio ben rilevabile dalla mera analisi dei succitati testi.

**Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in**

**considerazione del punteggio ottenuto pari a 66,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.**

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'III.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione alla domanda posta all'attenzione dell'III.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso"* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di soli due quesiti in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere ammessa alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento della ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri di riferimento e alla letteratura di riferimento, la ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 66,00/100 ottenuto: con soli 4,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta a due quesiti – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *“Reclutamento del personale”*, dispone che: *“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il***

***possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".***

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che devono invece qualificarsi come errate, alla luce delle nozioni riscontrabili nei succitati manuali.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati<sup>1</sup>.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha il pieno diritto ad essere inserita tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

---

<sup>1</sup> V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza*

*giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"<sup>2</sup>.

La ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

#### **RICORRE**

#### **ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'ABRUZZO – L'AQUILA ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale, da calendarizzarsi eventualmente in una sessione suppletiva.

---

<sup>2</sup> Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato."

Tenuto conto della programmazione della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022" per la Regione Abruzzo a decorrere dal giorno 27.04.2022, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente dal mancato ed illegittimo superamento della prova scritta.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stato pubblicato il calendario della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022", all'interno del quale non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso l'individuazione di risposte difformi dal contenuto della letteratura di riferimento.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere alla prova orale del concorso in oggetto ed essere inserita nella graduatoria di merito che verrà stilata all'esito dello svolgimento delle prove e della successiva valutazione dei titoli, con conseguente impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 66/100, risultando così esclusa per due soli quesiti che, per i motivi sopra argomentati, sono stati erroneamente individuati dal Ministero resistente.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;
2. Domanda di partecipazione;
3. D.D. M.I. n. 23/2022;
4. Convocazione prova scritta;
5. Avviso prot. n. 3232 del 04.04.2022;
6. Avviso prot. n. 3420 del 08.04.2022;
7. Quadri di riferimento A022;
8. Estratti Manuali;
9. Perizia Prof. Arcangeli;
10. Consulenza Prof. Serianni;
11. Parere Prof. Coletti;
12. Parere Prof. De Blasi;
13. Parere Prof. Avolio;

14. Perizia Prof. Arcangeli;
15. Estratto Trifone-Palermo;
16. Estratti Manuali grammatica lingua italiana;
17. Fonti di riferimento;
18. Perizia Prof. Arcangeli;
19. Documentazione Stato di Israele.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**ESPONE**

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione della ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della medesima;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente;

**RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente*

sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

#### **FORMULA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso